



Federazione Istituti di Attività Educative Regione Lombardia

Via Quadronno, 15 – 20122 Milano

Tel. 0258300750 - Fax 0258300857 – mail: presidente@fidaelombardia.it

Suor Anna Monia Alfieri
Presidente

Oggetto: Informativa sulla vexata quaestio del Titolo Diploma Magistrale

Gent.mi tutti,

con la presente a seguito delle numerose richieste di chiarimento ricevute in relazione ai nuovi percorsi abilitanti speciali (PAS), sono a confermare che come indicato nella corrispondenza precedente è auspicabile che i nostri docenti, colgano l'occasione per abilitarsi. Difatti le nostre azioni tese ad una visione di lungo periodo suggeriscono che l'abilitazione – soprattutto in una disciplina così controversa come quella in oggetto – possa *custodire* professionalità importanti quali sono quelle dei docenti. Pensiamo alla possibilità di voler insegnare in una scuola pubblica statale, piuttosto che alla circostanza che la scuola paritaria - per ragioni che la superano - sia costretta a cessare l'attività. *Questo ci induce a suggerire e a sperare che si compiano scelte di garanzia e di tutela, delle professionalità dei docenti senza esporle a rischi inutili.*

La linea prudenziale e di buon senso non esclude però che si debba agire in modo parallelo segnalando dei limiti strutturali nella lettura della normativa in oggetto che ad oggi ha prodotto interpretazioni, articoli vari, che riteniamo distanti dallo iuris.

Nel desiderio di porci sempre con senso di responsabilità al servizio delle Istituzioni e della società civile di seguito alcune precisazioni che ci auguriamo possano essere prese in considerazione nelle aule preposte e dalla buona stampa che ritiene opportuno trattare della questione in modo documentato.

Riteniamo doveroso segnalare, in prima battuta, un'imprecisione nel Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 25 luglio 2013. Il decreto, infatti, parla,

erroneamente, all'art.1 corsi finalizzati al "conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento" per i diplomati magistrale ante 2002.

In realtà tali corsi, così come previsto dall'art. 15 comma 16 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 modificato dal Decreto Ministeriale 25 marzo 2013, n. 81, sono finalizzati **non al conseguimento dell'abilitazione**, ma **"esclusivamente all'acquisizione di titolo valido all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto"** essendo il **titolo di diploma magistrale già di per sé abilitante all'insegnamento**.

Tali corsi, peraltro, nel caso dei diplomati magistrale, **non influiscono sulla validità del titolo ai fini dell'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primarie paritarie**, giacché lo stesso Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 prevede, all'art. 15 comma 16-ter che: **"Resta fermo il valore dei titoli conseguiti entro i termini di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 quali titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami, titoli di accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e titoli validi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62"**. Va ricordato che la legge 10 marzo 2000, n. 62, prevede all'articolo 1, comma 4, lettera g) che il personale in servizio presso le scuole paritarie sia in possesso di **"titolo di abilitazione"**, pertanto il comma 16-ter riconosce esplicitamente il valore di abilitazione all'insegnamento dei titoli per l'insegnamento nella scuola paritaria.

Inoltre, l'art. 15 comma 27-bis precisa che " I titoli (...) conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. **Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto**".

Riteniamo utile richiamare le Fonti del Diritto primarie della normativa vigente che sanciscono il valore abilitante dei titoli:

- L'art. 194 comma 1 e l'art. 197 comma 1 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che sanciscono, rispettivamente, che : **"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne."**, e che **"A conclusione degli studi (...) nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di**

Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (...) dell'istituto magistrale abilita (...) all'insegnamento nella scuola elementare".

- L'art. 15 comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 secondo cui: **"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare."** oltre ad affermare che "Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare."
- L' art. 6 comma 2 del Decreto Ministeriale 83 del 10 ottobre 2008, il quale stabilisce che: " Ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge n. 62 del 2000, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, **al personale docente in servizio presso le scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento dei titoli di studio di cui all'articolo 334 del decreto legislativo n. 297 del 1994**".

Le citate Fonti sono peraltro richiamate:

- dalla Circolare Ministeriale n. 31 del 2003 – definita dal Ministero come "interpretazione autentica" della Legge 62/2000 con nota prot. n. 3070/A7a del 23.7.2004 – la quale al Punto 4.1 chiarisce che: "Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. **Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare.**"

- dalla nota MIUR 29 aprile 2011, protocollo n.1065 secondo cui: “Si intende precisare che il dettato del 249/2010 non muta la previgente normativa e fa salvo il valore del titolo conseguito in ordine (...) alla possibilità di ottenere contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie.”

In sintesi, nel rispetto della normativa pregressa, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 modificato dal Decreto Ministeriale 25 marzo 2013, n. 81, i diplomi di scuola ed istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001-02 costituiscono titolo valido per l'insegnamento anche a tempo indeterminato nelle scuole paritarie rispondendo ai requisiti della Legge 62/2000.

La frequenza ed il superamento dei corsi previsti nel Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 25 luglio 2013 e, più in generale, dei corsi previsti dall'art 15 comma 16 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, conferiscono, quindi, **esclusivamente il diritto di spostamento dalla III alla II fascia delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze nella scuola statale.**

Pertanto, per quanto riguarda gli insegnanti assunti o da assumere nelle nostre scuole, tali corsi **non costituiscono requisito**. Va altresì ricordato che, ai sensi del contratto AGIDAE, i corsi ed i concorsi finalizzati al reclutamento nelle scuole statali non costituiscono elemento di valutazione nelle graduatorie interne né possono essere motivo di esonero dal servizio.

Alleghiamo copia dell'estratto dal bollettino SINASCA nel quale è stata analizzata la questione.

Il Presidente

Suor Anna Monia Alfieri

Milano, 06 Agosto 2013